

**150. Legge 31 maggio 1995 n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Testo consolidato non ufficiale.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 3 giugno 1995 n. 128 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore l'1 settembre 1995. Gli artt. da 64 a 71 sono entrati in vigore il 31 dicembre 1996. È stata via via modificata dalle seguenti norme: decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 (in GU 29 agosto 1995 n. 201), convertito dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437 (in GU 28 ottobre 1995 n. 253); decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542 (in GU 23 ottobre 1996 n. 249) convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649 (in GU 23 dicembre 1996 n. 300).*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**1. Oggetto della legge.** – 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

**2. Convenzioni internazionali.** – 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

**TITOLO II**

**GIURISDIZIONE ITALIANA**

**3. Ambito della giurisdizione.** – 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

**8. Momento determinante della giurisdizione.** – 1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvivono nel corso del processo.

**10. Materia cautelare.** – 1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

**CAPO VIII**

**DIRITTI REALI**

**54. Diritti sui beni immateriali.** – 1. I diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

**55. Pubblicità degli atti relativi a diritti reali.** – 1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

**CAPO X**

**OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI**

**57. Obbligazioni contrattuali.** – 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

**CAPO XI**

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

**61. *Obbligazioni nascenti dalla legge.*** – 1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

**62. *Responsabilità per fatto illecito.*** – 1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

**63. *Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto.*** – 1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**72. *Disposizioni transitorie.*** – 1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvivono nel corso del processo.

**73. *Abrogazione di norme incompatibili.*** – 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996<sup>130</sup>.

**74. *Entrata in vigore.*** – 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996<sup>131</sup>.

---

<sup>130</sup> Il testo iniziale dell'art. 73 disponeva che "Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile".

Questo testo è stato novellato una prima volta dall'art. 8 del decreto legge 28 agosto 1995 n. 361 (in GU 29 agosto 1995 n. 201) convertito dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437 (in GU 28 ottobre 1995 n. 253). Il testo dell'art. 73 così novellato disponeva che "1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1° gennaio 1996".

Il testo attuale qui pubblicato dell'art. 73 è stato poi introdotto dall'art. 10 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542 (in GU 23 ottobre 1996 n. 249) convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649 (in GU 23 dicembre 1996 n. 300).

<sup>131</sup> Il testo iniziale dell'art. 74 disponeva che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Questo testo è stato novellato una prima volta dall'art. 8 co. 2 del decreto legge 28 agosto 1995 n. 361 (in GU 29 agosto 1995 n. 201) convertito dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437 (in GU 28 ottobre 1995 n. 253). Il testo dell'art. 74 così novellato disponeva che "1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1° gennaio 1996".

Il testo attuale qui pubblicato dell'art. 73 è stato poi introdotto dall'art. 10 co. 2 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542 (in GU 23 ottobre 1996 n. 249) convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649 (in GU 23 dicembre 1996 n. 300).